

di chi procurò la regolare ricognizione ed iscrizione della famiglia.

Art. 70. Colle stesse norme che pel Libro d'oro, si fanno le iscrizioni nel *Libro araldico dei titolati stranieri*. In esso si segnano tanto la famiglie italiane che sono nel legittimo possesso di titoli stranieri, debitamente riconosciuti o confermati; quanto le famiglie straniere che sono nel legittimo e riconosciuto possesso di titoli italiani.

Art. 71. Il *Libro araldico della cittadinanza* serve per la iscrizione delle famiglie cittadine, che sono nel legittimo e riconosciuto possesso di stemmi, di predicati, o di altre distinzioni. Contiene la descrizione dello stemma coi suoi ornamenti, l'indicazione delle altre qualificazioni riconosciute, quella della concessione, rinnovazione o riconoscimento e delle prese deliberazioni col nome degli individui stati riconosciuti, omettendo la parte genealogica.

Art. 72. Nel *Libro araldico degli enti morali*, si segna il possesso legittimo e riconosciuto di stemmi, bandiere, sigilli, titoli ed altre distinzioni di provincie, comuni, società ed altri enti morali, colle indicazioni delle concessioni o riconoscimenti e delle prese deliberazioni.

Art. 73. Il Cancelliere cura che si formino per tutti i Registri araldici, e per gli atti verbali delle adunanze, gli indici alfabetici dei cognomi, nomi di enti morali, predicati e delle massime deliberate.

Art. 74. I Registri e Libri araldici sono custoditi dall'Ufficio araldico.

Art. 75. Delle concessioni, conferme, rinnovazioni e riconoscimenti, come pure delle massime stabilite, si informa il pubblico nel *Bollettino ufficiale della Consulta Araldica*, sotto la direzione del R. Commissario.

Art. 76. Le dichiarazioni ed estratti da questi libri e registri si fanno a cura del Cancelliere dietro parere e col visto del R. Commissario.

§ 9. — UFFICIO ARALDICO ED ARCHIVIO.

Art. 77. L'Ufficio araldico, presso il Ministero dell'Interno:

a) riceve le istanze e le comunica al R. Commissario per la istruzione e parere;